

Bruxelles, 28 aprile 2025  
(OR. en)

8318/25

EF 121  
ECOFIN 472  
DELECT 49

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2287 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.4.2025 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni e gli indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari ai sensi dell'articolo 325 terquingages, paragrafo 5, e dell'articolo 325 novoquingages, paragrafo 6, di tale regolamento

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2287 final.

---

All.: C(2025) 2287 final

Bruxelles, 23.4.2025  
C(2025) 2287 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 23.4.2025**

**che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni e gli indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari ai sensi dell'articolo 325 terquinquages, paragrafo 5, e dell'articolo 325 novoquinquages, paragrafo 6, di tale regolamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

L'articolo 325 terquingages, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 ("il regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione di progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, atti delegati per specificare le condizioni e gli indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione a norma dell'articolo 325 terquingages, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito web dell'ABE il 3 agosto 2023 e la consultazione si è conclusa il 3 novembre dello stesso anno. L'ABE ha inoltre chiesto al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, di fornire consulenza in merito. Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ABE ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito delle consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione.

Insieme ai progetti di norme tecniche e conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato una valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa ai suddetti progetti presentati alla Commissione. L'analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/regulatory>, pagg. 11-14 della relazione finale sui progetti di norme tecniche.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Conformemente all'articolo 325 novoquingages, paragrafo 6, e all'articolo 325 terquingages, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2024/1623, in situazioni in cui si siano concretizzati casi straordinari, le autorità competenti possono consentire agli enti di derogare a determinati requisiti del quadro normativo per l'uso dei modelli interni o di applicare una versione meno rigida di tali requisiti. Conformemente all'articolo 325 terquingages, paragrafo 9, spetta all'ABE determinare l'effettivo concretizzarsi di casi straordinari ed emettere un parere in tal senso.

L'atto delegato stabilisce un quadro di alto livello per individuare le situazioni che si configurano come casi straordinari, delineando le condizioni che devono essere soddisfatte e gli indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono effettivamente concretizzati casi straordinari.

L'atto delegato prevede la possibilità di riconoscere l'esistenza di casi straordinari quando si verifica una situazione di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzata da un importante cambiamento di regime associato a un livello analogo di stress (ad esempio una

crisi di liquidità) tale da rendere inadeguato il risultato dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite.

Per quanto riguarda gli indicatori da utilizzare per individuare una situazione che si configura come caso straordinario, l'atto delegato prevede che siano presi in considerazione almeno gli indicatori di volatilità, compresi quelli di volatilità effettiva, e gli indicatori di correlazione. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto della rapidità con cui si è manifestato lo stress finanziario o il cambiamento di regime. Possono essere presi in considerazione anche altri indicatori e fattori rappresentativi dello stress o del cambiamento di regime o che ne riflettano la natura.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.4.2025

**che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni e gli indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari ai sensi dell'articolo 325 terquinquages, paragrafo 5, e dell'articolo 325 novoquinquages, paragrafo 6, di tale regolamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 325 terquinquages, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in relazione al rischio di mercato, in situazioni eccezionali le autorità competenti possono consentire agli enti di derogare a determinati requisiti del metodo alternativo dei modelli interni per quanto riguarda i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite. In linea con il principio stabilito da tali norme, la sussistenza delle circostanze eccezionali dovrebbe essere ricondotta solo a una situazione di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzata da un importante cambiamento di regime che incida in modo sostanziale sugli enti in tutta l'Unione.
- (2) Un'ulteriore condizione per la sussistenza di un caso straordinario dovrebbe risiedere nell'impossibilità degli enti di soddisfare i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquages, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite di cui all'articolo 325 sexages di tale regolamento a causa di eventi che sfuggono al loro controllo e a patto che l'inosservanza di tali requisiti non derivi da carenze del modello interno.
- (3) Sia i test retrospettivi che il test di assegnazione di profitti e perdite devono essere basati sui dati relativi ai 250 giorni lavorativi precedenti la data di riferimento per l'esecuzione del rispettivo test. La sussistenza di un caso straordinario dovrebbe pertanto essere riconosciuta laddove tale periodo di 250 giorni lavorativi comprenda in tutto o in parte un periodo di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzato da un importante cambiamento di regime che incida in modo sostanziale sugli enti in tutta l'Unione e produca eccezioni non riconducibili a carenze del modello interno.

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

- (4) Qualsiasi crisi che determini un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o qualsiasi importante cambiamento di regime che incidano in modo sostanziale sugli enti in tutta l'Unione presentano caratteristiche uniche. Non sarebbe pertanto opportuno stabilire in modo prescrittivo una serie esaustiva di indicatori da considerare sempre idonei a cogliere in modo adeguato la natura e l'intensità dello stress dei mercati finanziari o dell'importante cambiamento di regime in questione. Tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita, un aumento significativo del livello di volatilità, variazioni dei livelli di correlazione e l'elevata rapidità e imprevedibilità con cui si manifesta un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o un importante cambiamento di regime dovrebbero essere considerati tratti comuni di situazioni non ordinarie. Nonostante ciò, un aumento improvviso del livello di volatilità o variazioni dei livelli di volatilità, di per sé, potrebbero non essere sufficienti a qualificare una situazione come un caso di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o di importante cambiamento di regime e, pertanto, non dovrebbero portare automaticamente al riconoscimento dei casi straordinari di cui all'articolo 325 terquinquages, paragrafo 5, e all'articolo 325 novoquinquages, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (6) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Condizioni e indicatori che l'ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari**

1. L'ABE considera un caso straordinario qualsiasi periodo di 250 giorni lavorativi utilizzato dagli enti per valutare se soddisfano i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquages del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti relativi al test di assegnazione di profitti e perdite di cui all'articolo 325 sexages di tale regolamento, se tale periodo comprende un lasso di tempo in relazione al quale l'ABE ritenga che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- (a) è stato osservato un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o si è verificato un importante cambiamento di regime;
  - (b) vi è la probabilità che il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l'importante cambiamento di regime di cui alla lettera a) rendano i risultati dei test retrospettivi effettuati conformemente all'articolo 325 novoquinquages del regolamento (UE) n. 575/2013 o i risultati del test di assegnazione di profitti e perdite effettuato conformemente all'articolo 325 sexages di tale regolamento non rappresentativi dell'adeguatezza del modello interno per il calcolo dei

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

requisiti di fondi propri, anche nel caso in cui tali test producano risultati non connessi a carenze del modello interno.

2. Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l'ABE tiene conto di indicatori che sono rappresentativi del forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o dell'importante cambiamento di regime, o che ne riflettono la natura, tra cui tutti gli elementi seguenti:
- (a) i risultati di un'analisi degli indici di volatilità e degli indicatori di volatilità effettive che l'ABE ritiene idonei a cogliere la natura di tale forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o di tale importante cambiamento di regime;
  - (b) i risultati di una valutazione volta a stabilire se il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l'importante cambiamento di regime abbia portato a livelli di volatilità comparabili o superiori a quelli osservati durante la crisi finanziaria mondiale o la pandemia di COVID-19, o se abbia comportato una variazione relativa dei livelli di volatilità paragonabile alla variazione osservata durante tale crisi o pandemia;
  - (c) i risultati di una valutazione della rapidità con cui si è manifestato il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l'importante cambiamento di regime;
  - (d) i risultati di un'analisi delle correlazioni e degli indicatori di correlazione pertinenti, compresa una valutazione volta a stabilire se sia stata osservata una variazione improvvisa e significativa del livello di correlazione.

Ai fini del primo comma, lettera c), per quanto riguarda i test retrospettivi effettuati conformemente all'articolo 325 novodequies del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE prende in considerazione in particolare se e in quale misura le caratteristiche statistiche osservate durante il periodo di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzato da un importante cambiamento di regime differiscono da quelle osservate durante il periodo di riferimento che gli enti utilizzano per la calibrazione della misura del valore a rischio.

## *Articolo 2*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.4.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*